

DELIBERAZIONE 3 NOVEMBRE 2020
441/2020/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL
CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE SULCIS,
PER L'ANNO 2019

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1132^a riunione del 3 novembre 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 704/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 704/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2019, 475/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 475/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2019, 563/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 563/2019/E/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 30 novembre 2018, prot. Autorità 34127, di pari data (di seguito: prima comunicazione Enel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), del 25 marzo 2020, prot. Autorità 10514, di pari data (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 31 luglio 2020, prot. Autorità 24995, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Enel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 17 settembre 2020, prot. Autorità 29311, del 18 settembre 2020 (di seguito: terza comunicazione Enel).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema;
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- con la prima comunicazione Enel, ENEL PRODUZIONE ha formulato istanza di ammissione al regime di reintegrazione per l'impianto essenziale Sulcis e si è impegnata, in caso di ammissione per il biennio 2019-2020, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione a un importo annuale non superiore a quello indicato nella comunicazione medesima (di seguito: Impegno);
- con la deliberazione 704/2018/R/eel, l'Autorità, accogliendo l'istanza e l'Impegno proposti da ENEL PRODUZIONE, ha ammesso al regime di reintegrazione dei costi l'impianto Sulcis per il biennio 2019-2020.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- con le deliberazioni 475/2019/R/eel e 563/2019/R/eel, a seguito di apposite istanze avanzate dall'utente interessato ai sensi del comma 65.30, l'Autorità ha definito gli importi degli acconti del Corrispettivo relativi al periodo compreso tra i mesi di gennaio e agosto 2019 per l'impianto Sulcis di ENEL PRODUZIONE;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la seconda comunicazione Enel, come integrata dalla terza comunicazione Enel, ENEL PRODUZIONE ha presentato istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2019, relativo all'impianto Sulcis;
- rispetto all'impianto Sulcis, ENEL PRODUZIONE è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti, che includono gli acconti ex

comma 65.30 già riconosciuti; peraltro, detti acconti hanno ridotto soltanto parzialmente la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato, essendo relativi esclusivamente al periodo compreso tra gennaio e agosto 2019 ed essendo stati determinati con un approccio prudenziale;

- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione “costi fissi *benchmark*” si intende l'importo massimo – di cui alla prima comunicazione Enel – al quale ENEL PRODUZIONE si è impegnata a limitare i costi fissi riconosciuti per l'impianto Sulcis nell'anno 2019;
- dall'istanza di reintegrazione per l'anno 2019 avanzata da ENEL PRODUZIONE non risulta alcuna decurtazione dei costi fissi per eccesso di indisponibilità e il fatto che l'indisponibilità dell'impianto Sulcis nell'anno 2019 sia risultata inferiore rispetto alla media del triennio precedente emerge dalla comunicazione Terna.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta ENEL PRODUZIONE, Terna riconosca a detta società un acconto del Corrispettivo (di seguito anche: Acconto), con riferimento all'impianto Sulcis, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità, di cui alla comunicazione Terna, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali imprecisioni compiute dall'utente del dispacciamento interessato nel calcolo del margine di contribuzione e dei costi fissi o da Terna nell'elaborazione dei dati sulle indisponibilità;
- per le finalità esplicitate al precedente alinea, determinare l'Acconto, per l'impianto Sulcis di ENEL PRODUZIONE, come pari al 70% della differenza tra:
 - il minore valore tra l'importo dei costi fissi richiesti dall'utente del dispacciamento interessato per l'anno 2019 e l'importo dei costi fissi *benchmark*;
 - il margine di contribuzione risultante dall'istanza di reintegrazione avanzata dallo stesso utente per l'anno 2019, iscrivendo tra i ricavi gli acconti, di cui al comma 65.30, riconosciuti da Terna ai sensi delle deliberazioni 475/2019/R/eel e 563/2019/R/eel

DELIBERA

1. di prevedere che Terna riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Sulcis, un acconto del Corrispettivo per l'anno 2019, il cui importo è indicato nell'Allegato A;

2. di prevedere che Terna dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 30 novembre 2020;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini